REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1977

che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce le disposizioni comuni per l'isoglucosio (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 5,

considerando che i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 sono sottoposti a un regime di restituzioni all'esportazione; che pertanto si deve estendere a tali prodotti il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/76 (3);

considerando che per uniformità di trattamento è opportuno stabilire il metodo da applicare, nel quadro degli scambi, in sede di determinazione del tenore di sostanza secca dell'isoglucosio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1111/77 non contempla la concessione di restituzioni per l'esportazione d'isoglucosio sotto forma di prodotti trasformati e che l'isoglucosio nonché il miscuglio di esso con altri zuccheri costituiscono prodotti relativamente nuovi e ancora poco diffusi sul mercato mondiale; che la loro situazione commerciale può però evolversi notevolmente in futuro; che, in una prima fase, è opportuno — senza voler con ciò prefigurare le misure che si dovranno prendere in un secondo tempo — precisare i limiti in particolare per quanto riguarda il tenore di fruttosio e di polisaccaridi o di taluni altri zuccheri di tale prodotto, in modo che la restituzione venga accordata per il vero prodotto allo stato tal quale;

considerando che la restituzione all'esportazione per il glucosio e per gli sciroppi di saccarosio viene calcolata mensilmente e può essere fissata in anticipo; che è d'uopo pertanto adottare le stesse regole per la restituzione relativa all'isoglucosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'isoglucosio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1111/77, il tenore di sostanza secca dell'isoglucosio viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione di 1 a 1 in peso, ovvero, per i prodotti a consistenza elevata, mediante essiccazione.

Articolo 2

L'elemento fisso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77 è uguale a quello preso in considerazione per fissare il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune.

Articolo 3

La restituzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1111/77 è concessa soltanto per i prodotti:

— ottenuti per isomerizzazione del glucosio

— e contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41% di fruttosio

— e contenenti globalmente in peso, allo stato secco, non più dell'8,5% di polisaccaridi e di oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi.

(1) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.
(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 23.

Articolo 4

La restituzione di cui all'articolo 3 è fissata mensilmente.

Articolo 5

L'importo della restituzione applicabile il giorno di presentazione della domanda di titoli d'esportazione, è applicato, su domanda dell'interessato inoltrata contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'esportazione da realizzare durante il periodo di validità del titolo stesso.

Articolo 6

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 192/75 è completato dal seguente ultimo trattino:

« — articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1111/77 (isoglucosio) ».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH